

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2928

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ELVIRA SAVINO**

Agevolazioni fiscali e contributive per lo sviluppo dell'occupazione
e il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi

Presentata il 3 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da sempre la disoccupazione rappresenta uno dei problemi principali per il Governo e mai, come nel presente periodo storico, caratterizzato dal ristagno dell'economia nazionale, il Governo ha il dovere di combattere con tutte le proprie forze al fine di restituire fiducia ai giovani che a questo Paese, ancora oggi, intendono affidare il proprio futuro. Il problema del lavoro in Italia è concentrato soprattutto nel Mezzogiorno, dove la disoccupazione raggiunge percentuali altissime, anche il doppio rispetto al settentrione, e il già precario sistema produttivo si è ulteriormente deteriorato portando alla chiusura di molte realtà economiche medio-piccole e alla conseguente riduzione della produzione. Assistiamo giornalmente alla cosiddetta fuga di cervelli di molti, troppi giovani costretti a

lasciare l'Italia per trovare lavoro e stipendi più alti e dignitosi sacrificando, il più delle volte, i propri affetti e quelli dei propri cari. Il Governo ha il dovere di arginare questo fenomeno, di investire risorse per permettere l'accesso al mercato del lavoro o per creare le condizioni necessarie affinché le nuove iniziative siano agevolate mediante la predisposizione di una fiscalità di vantaggio e l'adeguamento della rete infrastrutturale.

A tal fine, la presente proposta di legge intende strutturare e collocare sistematicamente alcune agevolazioni fiscali — applicabili per quattro periodi d'imposta — rivolte, in particolare, agli imprenditori del Mezzogiorno e ai lavoratori autonomi con basso reddito, allo scopo di consentire nuove assunzioni da parte delle imprese e l'avvio di nuove attività di lavoro auto-

nomo a soggetti che fino ad oggi hanno incontrato difficoltà nel trovare collocazione sul mercato.

La proposta di legge, se da un lato comporta un impegno di spesa per lo Stato, prefigura dall'altro, benefici di gran lunga maggiori, i cui effetti si riverbererebbero soprattutto sulla situazione delle regioni meridionali, dove da troppo tempo assistiamo alla desertificazione del tessuto produttivo.

Lo strumento principale che con la presente proposta di legge s'intende introdurre è costituito dalla possibilità di dedurre interamente il costo del lavoro sostenuto dalle imprese dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per tutte le imprese che abbiano nel proprio organico lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, indeterminato o di inserimento. In questo modo gli imprenditori sarebbero incentivati ad assumere personale grazie al risparmio che deriverebbe dalla deduzione della differenza tra il costo complessivo del personale dipendente assunto con le suddette tipologie contrattuali e le deduzioni già spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Ma non solo: è previsto un regime fiscale agevolato anche per i lavoratori autonomi con basso reddito, ai quali non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), rendendo di fatto tali soggetti esenti dal versamento dell'imposta e dall'applicazione di qualsiasi imposta proporzionale al volume di affari. Tale agevolazione diventa importante soprattutto per la realtà meridionale, in quanto una vasta platea di piccoli imprenditori, artigiani e professionisti sarebbe incentivata e aiutata a restare nel mercato senza soffrire di un'imposizione fiscale molte volte davvero ostativa. L'intervento proposto estende l'ambito di applicazione dell'istituto timidamente introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale tuttavia ne ha tradito lo spirito e la portata incentivante ponendo preclusioni o incongruenze che ne limiteranno di

molto la fruibilità da parte dei soggetti interessati. La presente proposta di legge mira pertanto ad ampliare il numero dei beneficiari del regime forfetario agevolato, portando a 40.000 euro il limite dei ricavi e dei compensi previsti, ragguagliati all'anno, qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Inoltre, si aumenta a 8.000 euro il limite, attualmente fissato in 5.000 euro, per spese da lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si permette, poi, ai beneficiari di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura fissa del 65 per cento del reddito imponibile senza alcuna distinzione relativa al tipo di attività indicato convenzionalmente nei codici ATECO. Sul reddito imponibile così determinato si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 10 per cento.

La proposta di legge prevede, infine, alcuni interventi agevolativi in materia di contribuzione previdenziale. Per quanto riguarda la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori e dei lavoratori autonomi iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, si propone che per quattro anni essi siano calcolati non in relazione al reddito minimo imponibile, bensì in base al reddito conseguito.

Si prevede altresì un'agevolazione contributiva, con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data dell'assunzione, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, incrementano il numero di lavoratori occupati con contratti di lavoro

a tempo indeterminato, determinato o di inserimento.

Il complesso delle agevolazioni proposte costituisce un importantissimo stru-

mento fiscale e contributivo per incentivare nuove assunzioni e per aiutare quindi la ripresa delle attività produttive e dell'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle imprese del Mezzogiorno).

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi d'imposta successivi, le imprese aventi sede o unità produttive nelle regioni del Mezzogiorno, limitatamente alle unità produttive situate nelle medesime regioni, possono dedurre dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di inserimento e l'importo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a*), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).

1. In deroga a quanto disposto dai commi 54 e 55, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi d'imposta successivi, i contribuenti persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario tributario e contributivo di cui al presente articolo e ai commi da 55 a 89 del citato articolo 1

della legge n. 190 del 2014, se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a euro 40.000, qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad 8.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. In deroga a quanto disposto dai periodi primo e secondo del comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i periodi d'imposta indicati nel comma 1 del presente articolo, i soggetti di cui al medesimo comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività nella misura fissa del 65 per cento del reddito imponibile, senza alcuna distinzione inerente al tipo di attività indicata nei codici ATECO. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 10 per cento.

ART. 3.

(Determinazione dei contributi previdenziali).

1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre anni successivi, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori e i lavoratori autonomi iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ovvero il livello minimo contributivo previsto dall'ente gestore della forma di previdenza obbligatoria cui sono iscritti. Per l'accredito della contribuzione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 4.

(Sgravi contributivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o di inserimento).

1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, incrementano il numero di lavoratori occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di inserimento, è concesso, per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data dell'assunzione, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro, calcolato su base annua, per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura

proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale di lavoro.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di inserimento rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di inserimento mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2015, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

€ 1,00



17PDL0031280